Legge regionale 27 febbraio 2012 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2026

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.

Art. 6 quinquies

(Fondo credito e finanza turismo)(1)(2)(3)(4)(5)(6)

1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale, anche con riferimento alla sostenibilità, la Giunta regionale determina le risorse finanziarie riservate a finanziare mediante gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse, nonché le risorse riservate a finanziare l'attivazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g bis).

(7)(8)(9)(11)

2. Con la concessione degli interventi finanziari di cui agli articoli 5 e 6 per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari mediante l'utilizzo delle risorse stabilite annualmente con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale.

(10)

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.

2 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.

3 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.

4 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.

5 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.

6 Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 42, lettera d), L. R. 12/2025

7 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 42, lettera e), numero 1), L. R. 12/2025

8 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 42, lettera e), numero 2), L. R. 12/2025

9 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 42, lettera e), numero 3), L. R. 12/2025

10 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 42, lettera f), L. R. 12/2025

11 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 13/2025